



**PROVINCIA DI TREVISO**

# **REGOLAMENTO SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE**

Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 115/45490 del 30 maggio 2016;  
in vigore dal 30 maggio 2016.

## INDICE

Art. 1 - Oggetto .....	pag.	1
Art. 2 - Contingenti di posti a tempo parziale .....	“	1
Art. 3 - Tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro .....	“	1
Art. 4 - Costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale .....	“	2
Art. 5 - Casi di esclusione .....	“	2
Art. 6 - Trasformazione del rapporto di lavoro: modalità .....	“	2
Art. 7 - Criteri di priorità .....	“	4
Art. 8 - Contratto individuale di lavoro .....	“	4
Art. 9 - Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale .....	“	5
Art. 10 - Trattamento economico .....	“	5
Art. 11 - Prestazioni di lavoro aggiuntivo .....	“	5
Art. 12 - Personale a tempo determinato e parziale .....	“	6
Art. 13 - Utilizzo di personale a tempo parziale .....	“	6
Art. 14 - Norme di salvaguardia .....	“	6
Art. 15 - Norma di rinvio .....	“	6
Art. 16 - Entrata in vigore .....	“	6

Art. 1  
**Oggetto**

1. Il presente regolamento stabilisce, nel rispetto e ad integrazione delle disposizioni legislative e contrattuali, le modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione di un rapporto da tempo pieno a tempo parziale.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è caratterizzato da una durata della prestazione di lavoro inferiore rispetto all'orario normale di lavoro fissato dal CCNL del comparto "Regioni ed Autonomie Locali" applicato dalla Provincia.

Art. 2  
**Contingenti di posti a tempo parziale**

1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, da intendersi come personale effettivamente in servizio alle date di scadenza per la presentazione delle domande, con esclusione delle posizioni di lavoro individuate al successivo articolo 5. Detta percentuale del 25% può essere aumentata di un ulteriore 10% massimo, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, individuate in sede di contrattazione decentrata. Nel caso in cui il calcolo di detta percentuale porti al frazionamento di una posizione, il contingente è arrotondato per eccesso per ogni singola categoria.
2. Nell'ambito della programmazione triennale o annuale dei fabbisogni di personale, analizzate le esigenze organizzative dell'Ente e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, si individuano le percentuali di cui al comma 1 con specifico riferimento alle categorie e ai profili professionali della dotazione organica.
3. L'ente può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale. In tal caso si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.

Art. 3  
**Tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro**

1. Il rapporto di lavoro parziale può essere di tipo:
  - a) orizzontale, con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana;
  - b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
  - c) misto, con prestazione di servizio che si svolge secondo una combinazione delle modalità di cui alle lett. a) e b).
2. Fermo restando che la durata della prestazione lavorativa a tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno sono consentite tutte le tipologie orarie di prestazioni lavorative.
3. Le ore lavorative giornaliere sono comprese fra un minimo di 3 ore e un massimo di 9 ore (esclusa la pausa mensa, ove spettante).
4. In caso di tempo parziale verticale su base settimanale, la prestazione lavorativa può essere articolata dai due ai quattro giorni settimanali.

#### Art. 4

### Costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale

1. L'Amministrazione costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
  - a) assunzione, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al comma 2 del precedente articolo 2 e nel rispetto della vigente normativa in tema di reclutamento del personale;
  - b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su domanda scritta dei dipendenti interessati presentata secondo le modalità indicate all'articolo 6. I posti eventualmente individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, sono prioritariamente coperti sulla base delle richieste del personale in servizio di pari categoria e profilo professionale.

#### Art. 5

### Casi di esclusione

1. E' esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:
  - a) durante il periodo di prova per il personale assunto a tempo pieno;
  - b) per il personale con qualifica dirigenziale;
  - c) per posizioni di lavoro che comportino il conferimento di posizione organizzativa. Il lavoratore titolare della stessa potrà ottenere la trasformazione del suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale solo a seguito di rinuncia dell'incarico conferitogli.

#### Art. 6

### Trasformazione del rapporto di lavoro: modalità

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene su domanda del dipendente su apposito modulo e deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) dati anagrafici;
  - b) settore e servizio di appartenenza;
  - c) attuali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
  - d) tipologia di rapporto (tempo parziale orizzontale, verticale o misto);
  - e) numero ore lavorative settimanali;
  - f) decorrenza della trasformazione;
  - g) motivazioni sommarie della richiesta, con particolare riferimento a quelle che danno origine a priorità di accoglimento della domanda;
  - h) articolazione oraria proposta.
2. Se la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non superiore al 50% è finalizzata allo svolgimento di altra attività consentita dalla legge, il dipendente deve indicare nella domanda l'eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato che intende svolgere, al fine di consentire la valutazione sull'esistenza di eventuali conflitti di interessi con l'attività svolta per l'ente. E' tenuto inoltre a comunicare, entro quindici giorni, all'Amministrazione, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.
3. Il personale a tempo parziale non può svolgere attività relative ad incarichi professionali nei procedimenti di competenza della Provincia. L'attività lavorativa svolta presso altri enti locali può essere svolta nel limite del completamento del tempo

pieno, solo previa autorizzazione della Provincia e verifica dell'assenza anche potenziale di conflitto di interessi.

4. L'articolazione oraria proposta dovrà essere concordata con il Dirigente del Settore di appartenenza, tenute presenti le esigenze di servizio, nel rispetto delle direttive emanate dalla Direzione Generale in materia di orario di lavoro.
5. Se non è possibile definire consensualmente l'articolazione dell'orario di lavoro e quella proposta dal dipendente comporta disfunzioni all'attività amministrativa, la Provincia può respingere la richiesta e la trasformazione non può compiersi per mancato raggiungimento del consenso fra le parti su un elemento essenziale del nuovo contratto di lavoro.
6. Al fine di consentire la verifica della percentuale massima e l'applicazione dei criteri di priorità, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, indirizzata al dirigente del personale, è presentata al dirigente di riferimento per l'acquisizione del parere motivato nel termine di 15 giorni dalla richiesta, nei seguenti periodi:
  - a) dal 1° al 30 giugno, con diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1° agosto;
  - b) dal 1° al 31 dicembre, con diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1° febbraio dell'anno successivo.
7. La data di presentazione è quella di acquisizione al protocollo. Le domande pervenute oltre detti termini si considerano presentate per il periodo immediatamente successivo.
8. La domanda può essere presentata senza limiti temporali in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, circoscritte a situazioni di salute e obblighi di assistenza sanitaria del coniuge, anche legalmente separato, del convivente, di un parente entro il secondo grado, anche se non convivente o di un soggetto componente la famiglia anagrafica. In queste ipotesi, il dipendente ha la facoltà di chiedere la trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo pieno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.
9. L'atto di autorizzazione alla trasformazione del rapporto di lavoro è adottato dal dirigente responsabile della struttura organizzativa del personale, previa acquisizione del parere motivato di cui al comma 6. Se il parere non è reso nel termine di quindici giorni dalla richiesta, il dirigente del personale ha facoltà, sentito il segretario generale o se nominato il direttore generale, di concludere il procedimento prescindendo dall'acquisizione del parere.
10. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere negata nel caso in cui:
  - a) sia previsto lo svolgimento di una seconda attività di lavoro autonomo o subordinato che risulti in conflitto di interessi con la specifica attività di servizio;
  - b) la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'ente.
11. Se nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione non viene comunicato alcun diniego, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, avviene automaticamente alle decorrenze stabilite dal comma 6 del presente articolo.
12. Per esigenze di servizio e per un razionale utilizzo delle risorse umane disponibili, il dipendente, a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, può essere assegnato ad una diversa struttura organizzativa dell'ente.

13. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di chiedere, previo preavviso con un congruo anticipo, il rientro a tempo pieno, in qualsiasi tempo, decorsi due anni dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il rientro prima di tale termine è rimesso alla valutazione discrezionale della Provincia.
14. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia il posto in organico e nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, è data la precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta, previo preavviso con un congruo anticipo.
15. Qualora l'ente disponga di posti in organico e abbia necessità organizzative e di servizio, individuate anche dalla programmazione dei fabbisogni, può accogliere la richiesta anticipata di rientro a tempo pieno, ovvero può proporre al dipendente a tempo parziale il rientro anticipato a tempo pieno.

#### Art. 7

#### Criteri di priorità

1. In tutti i casi nei quali le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro eccedono i contingenti massimi consentiti risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, la precedenza viene accordata nell'ordine sotto specificato:
  - a) ai dipendenti con disabilità o in particolari condizioni psicofisiche;
  - b) ai dipendenti che assistono il coniuge, parente entro il terzo grado e affine entro il secondo grado, disabile o in particolari condizioni psico-fisiche, affetti da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
  - c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
  - d) ai dipendenti che provvedono alla cura e all'educazione dei propri nipoti.
2. A parità di titoli, la preferenza sarà riservata alla domanda del dipendente pervenuta in data anteriore.
3. Il possesso dei suddetti titoli di precedenza deve essere debitamente documentato dal dipendente richiedente.

#### Art. 8

#### Contratto individuale di lavoro

1. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale avviene con contratto individuale di lavoro stipulato in forma scritta e contenente una chiara indicazione:
  - a) della tipologia di tempo parziale (orizzontale, verticale o misto);
  - b) la puntuale indicazione della durata della prestazione e della collocazione lavorativa con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno,
  - c) della decorrenza del rapporto di lavoro a tempo parziale;
  - d) del trattamento economico spettante;
  - e) dell'eventuale seconda attività lavorativa svolta dal dipendente in costanza di rapporto di lavoro a tempo parziale e le limitazioni alla libertà di accettazione di incarichi professionali in conflitto con gli interessi della Provincia.

2. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno si rende necessaria la stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.

#### Art. 9

##### **Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale**

1. Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale può modificare, previo parere espresso dal Dirigente del Settore di appartenenza, la percentuale dell'orario di lavoro, la tipologia di tempo parziale e/o la distribuzione oraria giornaliera, settimanale o mensile. La trasformazione è sempre subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione.

#### Art. 10

##### **Trattamento economico**

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni legislative e contrattuali previste per il rapporto a tempo pieno, in quanto compatibili e tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa e della peculiarità del suo svolgimento.
2. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche.
3. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché agli altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi integrativi e dal sistema premiante applicato nell'ente.
4. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale è corrisposto per intero l'assegno per il nucleo familiare.

#### Art. 11

##### **Prestazioni di lavoro aggiuntivo**

1. Il lavoro aggiuntivo consiste nella prestazione lavorativa svolta da personale con rapporto a tempo parziale oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti, previo espresso consenso del dipendente interessato.
2. Il lavoro aggiuntivo è ammesso in presenza di specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili e improvvise.
3. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale "orizzontale" può essere chiesto di effettuare prestazioni di lavoro aggiuntivo, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale "verticale" o "misto" può effettuare prestazioni di lavoro aggiuntivo in relazione alle giornate di attività lavorativa, entro il limite massimo predetto.
4. Il compenso previsto per l'effettuazione del lavoro aggiuntivo è quello determinato dalla normativa contrattuale vigente che prevede una maggiorazione del trattamento stipendiale ordinario.

Art. 12

**Personale a tempo determinato e parziale**

1. Le disposizioni della presente disciplina si applicano, in quanto compatibili, al personale assunto a tempo determinato.

Art. 13

**Utilizzo di personale a tempo parziale**

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse è possibile utilizzare personale di altri enti locali, previo consenso dell'interessato e sottoscrizione di apposita convenzione con l'ente stesso, per periodi limitati e per una parte del tempo di lavoro. Alle stesse condizioni è possibile disporre l'assegnazione a tempo parziale di personale provinciale presso altri enti.
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e orizzontali, è gestita dall'ente titolare del rapporto di lavoro, previa acquisizione dei necessari elementi di valutazione da parte dell'ente utilizzatore, sulla base del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'ente titolare del rapporto di lavoro.

Art. 14

**Norme di salvaguardia**

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il dipendente a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Locali, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento degli obiettivi o alla realizzazione dei progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, possono essere applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi adottati.

Art. 15

**Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.

Art. 16

**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.